<u>GIUSTIZIA CIVILE</u>: Appello – In genere – Documenti su cui si fondano i motivi di impugnazione – Obbligo di deposito da parte dell'appellante – Limiti.

Cass. civ., Sez. II, 4 luglio 2022, n. 21075

- in Guida al Diritto, 43, 2022, pag. 103.

"[...] allorquando l'appellante assuma che l'errore del primo giudice si annidi nell'interpretazione o valutazione di un documento, il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata, ovvero, pacificamente, dagli atti delle parti, è onere di quella impugnante metterlo a disposizione del giudice di appello, perchè possa procedere al richiesto riesame anche nei casi in cui lo stesso sia stato in precedenza prodotto dalla controparte, risultata vincitrice in primo grado. In tal senso milita anche la necessità di contemperare il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., con il principio di acquisizione probatoria, che discende dalla costituzionalizzazione del principio del giusto processo: il giudice è tenuto a pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito - da qualunque parte processuale provenga - con una valutazione non atomistica ma globale, nel quadro di una indagine unitaria ed organica [...]".

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Presidente -

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -

Dott. FORTUNATO Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere -

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. r.g. 18646/2017, proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall'avv. Gianpiero Pasquariello, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Quirino Visconti n. 11, presso l'avv. Angela Fiorentino;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Todisco, con domicilio eletto in Roma, alla Via Sallustio Bandini n. 7, presso l'avv. Gloria Di Loreto;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 363/2017, pubblicata in data 27.1.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15.2.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 363/2017, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui era stata respinta la domanda di M.G. volta ad ottenere il rimborso di Euro 17093,32, a titolo di anticipazioni effettuate, quale amministratore, nell'interesse del Condominio (OMISSIS). Il giudice distrettuale ha posto in rilievo che il ricorrente non aveva prodotto la delibera dell'8.11.2007 con cui il credito era stato riconosciuto dall'assemblea, conformandosi al principio espresso dalla S.U. 24898 del 23.12.2005 e ribadito con la sentenza n. 3033/2013, secondo cui l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravarne, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e deve provvedere al deposito dei documenti su cui si fonda l'impugnazione.

La cassazione della sentenza è chiesta da M.G. con ricorso in tre motivi.

Il Condominio (OMISSIS) resiste con controricorso e con memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo denuncia la violazione degli <u>artt. 112, 115</u> e <u>116</u> c.p.c., <u>art. 76</u> disp. att. c.p.c., ai sensi dell'<u>art. 360</u> c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sostenendo che la delibera di approvazione del rendiconto e di riconoscimento del debito, sebbene non inserita nel fascicolo dell'appellante, era stata prodotta dal Condominio anche in appello, per cui il giudice distrettuale era tenuto ad esaminarla, non potendo respingere il gravame. Era irrilevante che il documento non fosse stato depositato dall'appellante, non sussistendo alcun onere della parte di produrre atti già ritualmiente acquisiti al processo.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli <u>artt. 112, 116</u> e <u>345</u> c.p.c., <u>art. 76</u> disp. att. c.p.c., ai sensi dell'<u>art. 360</u> c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, lamentando che la Corte distrettuale si sia sottratta all'obbligo di esaminare il merito della lite e tutte le risultanze acquisite, essendo agli atti del giudizio di appello anche il verbale di approvazione del consuntivo dell'8.11.2007, posto a fondamento della domanda di rimborso.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

1.1. L'onere dell'appellante di depositare in secondo grado i documenti su cui si fondano i motivi di impugnazione è predicabile a condizione che il documento non risulti già acquisito al processo ove, ad es. prodotto dal convenuto - e non sia stato posto nella disponibilità del giudice.

Il principio risulta espresso proprio da Cass. 5.;.u. 3033/2013, richiamata in sentenza ove si legge che, "allorquando l'appellante assuma che l'errore del primo giudice si annidi nell'interpretazione o valutazione di un documento, il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata, ovvero, pacificamente, dagli atti delle parti, è onere di quella impugnante metterlo a disposizione del giudice di appello, perchè possa procedere al richiesto riesame anche nei casi in cui lo stesso sia stato in precedenza prodotto dalla controparte, risultata vincitrice in primo grado.

In tal senso milita anche la necessità di contemperare il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., con il principio di acquisizione probatoria, che discende dalla costituzionalizzazione del principio del giusto processo: il giudice è tenuto a pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito - da qualunque parte processuale provenga - con una valutazione non atomistica ma globale, nel quadro di una indagine unitaria ed organica (Cass. 21909/20:13; Cass. 15480/2012).

Nel caso in esame, la Corte distrettuale - pur richiamando i principi elaborati da <u>Cass. s.u.</u> 3033/2013 e 28498/2005 - ha respinto l'impugnazione per il solo fatto che l'appellante non aveva depositato la delibera dell'8.11.2007, senza tener conto dei documenti prodotti dall'appellato.

Dall'esame degli atti si evince - per contro - che il verbale era menzionato nell'indice del fascicolo di primo grado del Condominio, successivamente acquisito al processo di appello: il verbale era quindi nella disponibilità del Collegio giudicante, che era tenuto a valutarne il contenuto.

Quanto alle denunciate alterazioni dell'indice della produzione di parte e al fatto che al deposito del verbale, sebbene presente nel fascicolo, non avesse provveduto il Condominio (che ha anzi denunciato il fatto alla Procura della Repubblica di Napoli), la doglianza - sollevata solo nel giudizio di cassazione - andrà esaminata nel giudizio di rinvio (dipendendo dalla rituale acquisizione del documento, la possibilità di utilizzarlo ai fini della prova), dovendo rilevarsi in questa sede solo che l'indice reca la sottoscrizione del cancelliere con la data ed il timbro di deposito della produzione, il che - allo stato - ne attesta la regolare produzione (Cass. 18856/2004, Cass. s.u. 7503/1986; Cass. 1.5060/2003; cfr. Cass. n. 8217/2006 e Cass. 25440/2009, secondo cui la certificazione, sottoscritta dal cancelliere, a norma dell'art. 74 disp. att. c.p.c., in calce all'indice dei documenti inseriti nel fascicolo di parte, fa fede fino a querela di falso, a nulla rilevando altri accertamenti in fatto attestanti circostanze contrastanti con detta certificazione).

2. Il terzo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza omesso di considerare che l'esistenza del verbale e il relativo contenuto non erano stati oggetto di contestazione e non necessitavano di prova, tanto più che, proprio in esecuzione del deliberato, il condominio aveva provveduto anche ad effettuare rimborsi parziali.

Anche tale censura merita accoglimento.

La pronuncia impugnata ha evidenziato come già il tribunale avesse preso atto che la delibera di riconoscimento del debito era stata successivamente revocata, senza quindi porre in dubbio la sua stessa adozione, non disconosciuta neppure dal Condominio (che si era limitato a contestarne la validità, per difetto di convocazione di tutti i proprietari alla riunione condominiale dell'8.11.2007: cfr. sentenza, pagg. 2 e 3).

Il contenuto del verbale era inoltre riportato nella memoria di costituzione del Condominio ed appare trascritto anche nella sentenza di appello (pag.3).

Il giudice distrettuale era tenuto a valutare anche tali emergenze processuali e, in particolare, a stabilire, dandone conto in motivazione, se il testo della delibera risultante dagli atti fosse sufficiente per la definizione della causa (situazione nella quale non sarebbe stato predicabile alcun onere dell'appellante di provvedere al deposito del documento), o se fosse necessaria l'acquisizione del documento nella sua interezza, ove il suo preciso contenuto testuale non corrispondesse a quello emergente, pacificamente, dagli atti delle parti (<u>Cass. S.u. 3033/2013</u>).

Tale accertamento risulta del tutto pretermesso: la Corte d'appello si è limitata a riportare il contenuto della delibera, senza minimamente apprezzarne la valenza processuale.

Sono - per tali ragioni - accolti i tre motivi di ricorso.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie i tre motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 febbraio 2022. Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2022